

Allegato all'autorizzazione n°

Del

CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

SETTORE GESTIONE URBANA E TERRITORIALE

DISCIPLINARE

Contenente le condizioni, all'osservanza delle quali viene assoggettata l'Autorizzazione delle opere richieste da parte di Enti o Aziende Pubbliche su proprietà Comunali.

Art. 1

Le opere formanti oggetto dell'Autorizzazione dovranno essere eseguite in perfetta conformità alla domanda ed alla documentazione allegata alla domanda stessa.

Se l'opera riveste particolare estensione, la documentazione minima essenziale da produrre dovrà essere costituita dai seguenti atti:

- a) - Planimetria
- b) - Sezioni trasversali
- c) - Particolari costruttivi

salvo quanto altro possa essere richiesto per la migliore ubicazione ed identificazione dell'opera da eseguire.

Art. 2

La domanda con la sopracitata documentazione (ove occorra ad insindacabile giudizio da parte del Comune di Casale Monferrato) formerà insieme al presente Disciplinare parte integrante dell'Autorizzazione.

Art. 3

L'Ente autorizzato non potrà apportare varianti di sorta, durante l'esecuzione dei lavori, alla documentazione presentata se prima non avrà riportato il consenso dell'Ufficio Comunale competente.

Inoltre il Comune si riserva la facoltà di richiedere quelle varianti di dettaglio od aggiunte alla documentazione presentata per l'esecuzione delle opere che fossero ritenute necessarie ed opportune nell'interesse della proprietà stradale e del transito.

Art. 4

Prima dell'esecuzione dei lavori L'Ente autorizzato dovrà comunicare, a mezzo fax, la data in cui gli stessi verranno iniziati e il nominativo o ragione sociale della ditta che li eseguirà.

Al termine dell'esecuzione dell'intervento, nel caso in cui il Comune non reputi idonee le modalità operative adottate dalla ditta esecutrice, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere che la ditta suddetta non sia più incaricata ad eseguire dei lavori in proprietà comunali.

Art. 5

Gli scavi e i successivi riempimenti dovranno essere effettuati a cura dell' Ente autorizzato in modo da ostacolare nel minor modo possibile il traffico, ed i lavori dovranno essere opportunamente segnalati sia di giorno che di notte secondo le prescrizioni regolamentari.

Durante l'esecuzione dei lavori su strade Comunali è vietato, di norma, interrompere o rendere pericoloso il transito sulla strada stessa, né dovranno essere formati sul piano viabile, depositi di materiali, di attrezzi, mezzi, ecc. Così pure come non dovrà essere ostacolato il libero deflusso delle acque meteoriche sul piano viabile e nei fossi stradali.

Art. 6

Lo scavo per la posa di condutture **nel senso longitudinale della strada** dovrà essere condotto a tratti successivi e non più lunghi di **ml. 80** e non potrà essere iniziato altro scavo se prima non sarà stato ricostituito il corpo ed il piano stradale precedente. Lo scavo su strade pavimentate in materiale bituminoso dovrà essere preceduto dal taglio della pavimentazione su entrambi i lati con idonea attrezzatura, mentre, per le strade in porfido, i cubetti rimossi dovranno essere trasportati presso i magazzini comunali.

Art. 7

Lo scavo **per l'attraversamento** di condutture dovrà di norma essere eseguito **a metà larghezza stradale** per volta e mantenendo ed assicurando, con l'opportuna segnaletica prescritta dal Codice della Strada, il transito sulla rimanente metà della carreggiata, restando vietato di procedere agli scavi di tale metà se prima non sia stato ricostituito, in condizioni di sicura ed agevole transitabilità, il piano viabile della prima parte.

Art. 8

Tutti gli scavi effettuati su carreggiate stradali, subito dopo la posa delle condutture, dovranno essere riempiti con materiale arido (sabbia e ghiaia) che dovrà essere ben costipato ed all'occorrenza innaffiato, usando tutte quelle cautele atte ad evitare, in seguito, avvallamenti e deformazioni del piano viabile e delle pertinenze stradali. E' severamente vietato riutilizzare il materiale in precedenza scavato per il riempimento degli scavi stessi.

Art. 9

Subito dopo, di norma dopo **15 (quindici) giorni**, dall'esecuzione dei lavori di cui agli artt. 6 e 7, l'Ente autorizzato dovrà ricostituire la proprietà stradale con quelle caratteristiche di transitabilità in cui si trovava all'atto della sua manomissione.

L'Ente autorizzato provvederà alla scarifica del nuovo riempimento realizzato per una profondità pari **a cm. 20 sia per le pavimentazioni in porfido o in mattonelle autobloccanti che per le pavimentazioni bituminose** in modo da consentire tutte le operazioni descritte qui di seguito.

Per le **pavimentazioni in porfido o in mattonelle autobloccanti** dovrà essere realizzato un ripristino della pavimentazione con uno strato di **tout-venant bituminoso di spessore minimo di cm. 20 compressi**, steso tra i bordi dello scavo ed allineato al filo superiore della pavimentazione.

Nel caso di debba provvedere in tempi brevi, al ripristino suddetto, si dovrà eseguire un **sottofondo in cls dello spessore minimo di cm 20** su cui si poseranno i blocchetti in porfido o le mattonelle autobloccanti su idoneo sottofondo di sabbia dello spessore di cm 4.

Per le strade asfaltate dovrà essere realizzato un ripristino della pavimentazione con uno **strato di tout-venant bituminoso di spessore minimo di cm. 20 compressi**, steso tra i bordi dello scavo, costipato e rullato fino al perfetto allineamento al filo superiore della pavimentazione.

Se nonostante tutte le cautele e le buone norme costruttive adottate, in proseguo di tempo, dovessero verificarsi degli avvallamenti e deformazioni della sagoma stradale, l'Ente autorizzato avrà l'obbligo delle continue riprese della pavimentazione stradale fino a perfetto assestamento e regolarizzazione della stessa.

Ad avvenuto assestamento definitivo, di norma dopo **90 (novanta) giorni** dal ripristino con tout-venant bitumato, si potrà procedere al ripristino del piano di scorrimento veicolare.

Per le strade pavimentate in materiale bituminoso, ogni settore, porzione o tratto interessato dalla posa degli impianti, dovrà essere ripristinato effettuando il taglio e la fresatura, con idonee macchine fresatrici a freddo e successiva pulizia del cavo fresato da eseguirsi con idonee macchine aspiratrici, per una profondità di **cm. 5**, di una striscia di pavimentazione lateralmente estesa come minimo **50 cm.** da ogni lato dello scavo eseguito per la posa degli impianti. Qualora tra il bordo della trincea ed il limite esterno della carreggiata dovesse intercorrere una distanza pari o inferiore a **m 1,0**, il ripristino dovrà essere esteso sino a bordo strada; comunque, in qualsiasi circostanza, la striscia **non dovrà avere una larghezza inferiore a m 1,0 per le pose longitudinali, a m 5,0 negli attraversamenti** e, nel caso di interventi isolati per verifiche, sondaggi, ricerca guasti od esecuzione di giunti, la fresatura dovrà debordare di almeno **cm. 50 dal contorno superiore di ciascun scavo.**

Nel caso di strade con carreggiata di larghezza complessiva inferiore a **m 3,50**, il tappetino dovrà essere esteso all'intera carreggiata; in caso di strade con corsie inferiori a **m 2,0** il tappetino dovrà essere esteso all'intera corsia interessata dall'intervento.

Nel caso in cui i tagli trasversali od i singoli interventi di scavo risultino effettuati a distanza inferiore a **m 10,0 circa**, fresatura, pulizia del cavo fresato e ripristino in materiale bituminoso dovranno coprire l'intero spazio compreso fra ogni manomissione.

Successivamente alle operazioni di fresatura e pulizia del cavo fresato, descritte in precedenza, l'Ente autorizzato provvederà alla stesa all'interno dello stesso con idonee macchine vibrofinitrici e successiva rullatura di nuovo strato bituminoso di tappeto d'usura di spessore pari a **cm. 5 compressi.**

Gli strati bitumati, sia quello di base (tout-venant) che quello d'usura, devono essere costituiti da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi secondo quanto riportato dalle Norme C.N.R. sui materiali stradali, fascicolo IV/1953.

Per le pavimentazioni in **porfido** o in **mattonelle autobloccanti** dovrà essere rimosso il ripristino in tout-venant bituminoso precedentemente descritto e ricostituita la parte in cubetti di porfido o in mattonelle autobloccanti, su sottofondo **in cls di spessore minimo di cm 10 o in materiale arido ben costipato.**

Le modalità di ripristino, come sopra enunciate, saranno da ritenersi quelle generiche da adottarsi nella norma, quando strade od aree pubbliche risultano in discreto stato di manutenzione ed uso.

Prima di dar corso ad interventi di scavo entro strade di nuova o recente pavimentazione (così come per quelle che denotano particolari situazioni di degrado), tanto il concedente quanto l'Ente autorizzato avranno la facoltà di esigere che venga effettuato un sopralluogo congiunto, per constatare l'effettivo stato di consistenza del suolo; in tale circostanza, potranno essere concordate modalità di ripristino differenti (per natura ed entità) da quelle summenzionate; in assenza di accordo preliminare, varranno sempre e comunque le modalità di ripristino così come sopra enunciate.

L'Ente autorizzato durante i lavori di ripristino definitivo avrà cura di raccordare la nuova pavimentazione alla pavimentazione esistente senza creare sobbalzi.

Oltre al corpo stradale dovranno essere ripristinate anche le sue pertinenze, quali chiusini, caditoie, griglie, ecc. esistenti sul sedime stradale interessato dai lavori, con la loro messa a perfetto livello della superficie stradale, e dovranno dare le massime garanzie di resistenza, in conseguenza della sollecitazione alla quale dette pertinenze sono sottoposte dal passaggio dei massimi carichi transitanti sulle strade comunali.

Per quanto riguarda le pavimentazioni pedonali in battuto di calcestruzzo gettato in opera, si dovrà provvedere al ripristino dell'intero settore, all'interno del quale sono avvenute le operazioni di scavo, delimitato dai giunti di dilatazione esistenti.

Tale ripristino dovrà avvenire mediante getto di calcestruzzo cementizio dosato a 300 Kg./mc. di cemento tipo R325 opportunamente lisciato e spolverato di spessore minimo pari a **cm. 10**.

I lavori dovessero interessare le pavimentazioni in lastre di pietra dovranno essere eseguiti rimuovendo con le dovute cautele le lastre intere e, nel caso avvenissero delle rotture delle lastre rimosse o di quelle limitrofe, l'Ente autorizzato avrà l'obbligo di sostituirle con altre aventi le stesse caratteristiche e spessore di quelle esistenti. Lo spessore non dovrà essere in ogni caso inferiore a **cm 8**.

I ripristini da effettuare nelle suddette pavimentazioni si dovranno realizzare mediante la posa delle lastre in pietra su un fondo in cls dosato a 150 kg di cemento tipo R325 e di spessore idoneo ad ottenere il perfetto allineamento della lastra al filo superiore della pavimentazione.

Dell' avvenuta esecuzione dei ripristini definitivi delle pavimentazioni, l'Ente autorizzato dovrà dare comunicazione scritta al Comune, a mezzo fax o lettera raccomandata.

Se entro **365 giorni** naturali consecutivi dalla data di ultimazione dei ripristini definitivi, dovessero verificarsi degli avvallamenti e deformazioni della sagoma stradale, l'Ente autorizzato avrà l'obbligo delle continue riprese della pavimentazione stradale fino a perfetto assestamento e regolarizzazione della stessa.

Art. 9 bis

Nel caso l'Amministrazione Comunale provveda al rifacimento di pavimentazioni stradali, al termine dei lavori è posto a carico degli Enti proprietari degli impianti interrati l'obbligo e l'onere della risistemazione in quota dei rispettivi chiusini, coperchi, griglie, ecc., esistenti .

Art. 9 tris

Nel caso di scavi su aree di verde pubblico, si dovrà procedere con la massima cautela per non danneggiare le eventuali essenze arboree presenti, gli impianti di irrigazione e di illuminazione, gli arredi, i giochi e le recinzioni.

Le domande per l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico che coinvolgono aree destinate a verde pubblico o che comunque interessino viali, alberate, piante singole, siepi, rosai, prati, etc., presentate da Enti erogatori di servizi e privati, dovranno essere corredate da planimetria e sezioni in scala adeguata che rappresentino compiutamente l'intervento da eseguirsi. L'istanza dovrà essere inoltrata corredata di specifico rilievo della presenza vegetazionale completo di documentazione fotografica.

A discrezione del Comune di Casale Monferrato potrà essere richiesta, per il rilascio dell'autorizzazione, una polizza fidejussoria a garanzia del ripristino delle condizioni dei luoghi nello stato originario.

Gli scavi in prossimità di alberi dovranno essere eseguiti previo sopralluogo dei tecnici comunali che decideranno le modalità di intervento.

La distanza minima della luce netta di qualsiasi scavo dal filo tronco non può essere inferiore a m 3 per le piante di prima e di seconda grandezza e m 1,50 per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti; in ogni caso dovrà essere rispettata una distanza pari a due volte la circonferenza del tronco misurata ad un metro di altezza dal suolo.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di imporre l'esecuzione degli scavi a distanze superiori in prossimità di esemplari arborei o arbustivi di notevole pregio paesaggistico e/o storico e qualora si richiedano particolari norme di salvaguardia dettate da esigenze agronomiche e/o patologiche.

Con l'obiettivo primario della salvaguardia della pubblica incolumità e della conservazione del patrimonio vegetativo, nel caso di scavi da eseguire a distanze inferiori a quelle prescritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla successiva stabilità meccanica del soggetto arboreo, dovranno obbligatoriamente essere adottate particolari attenzioni quali ad esempio: scavi a mano, rispetto alle radici portanti evitandone il danneggiamento o l'amputazione, impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo prossimo alle piante (spingitubo, ecc.).

Qualora durante gli scavi non sia possibile evitare l'amputazione di radici e sempre previo sopralluogo dei Tecnici Comunali, queste dovranno essere asportate con taglio netto (e non strappate) con motosega o cesoie, provvedendo alla tempestiva disinfezione delle superfici da taglio per mezzo di opportuni anticrittogamici che devono essere distribuiti più volte sulle superfici interessate dai tagli e lasciati asciugare il tempo necessario (2 ore circa).

Se le piante interessate sono del genere *Platanus* si richiama l'osservanza puntuale di quanto disposto dal D.M. 17/04/1998 e della Circolare Ministeriale n. 33686 del 18/06/1998.

Tutti gli alberi presenti nell'ambito del cantiere devono essere muniti di un solido dispositivo di protezione, costituito da una robusta recinzione rigida che consenta di evitare danni a fusto, chioma ed apparato radicale.

Non sarà ammesso l'accatastamento di attrezzature o materiali alla base o a ridosso del fusto delle piante né tantomeno contro arredi ed impianti ivi presenti, l'infissione di chiodi o appoggi, l'installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici di cantiere sulle chiome e sulle ramificazioni degli alberi, e l'imbragamento dei tronchi per utilizzi particolari di sostegno o ancoraggio di qualsivoglia attrezzatura.

Particolare attenzione dovrà essere posta nello smaltimento delle acque di lavaggio, nella manipolazione e accumulo in cantiere di altre sostanze inquinanti (carburanti, lubrificanti, leganti, ecc.) nonché nel governo delle fonti di calore e di fuoco.

Nel caso di esemplari arborei di particolare pregio o conformazione, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Comunale l'interdizione del cantiere relativamente alla superficie corrispondente alla proiezione sul terreno della chioma per mezzo di opportuna recinzione.

Nel caso di interventi che riguardino esemplari arborei di particolare pregio dovrà essere valutata la possibilità di spostamento dell'essenza su altro sito idoneo, con opportune tecniche da valutare sulle singole situazioni.

Gli scavi su tappeto erboso dovranno essere ripristinati mediante rimozione dei materiali di risulta e asportazione di materiale non compatibile (inerti, zolle, ciottoli, ecc.) e successivo apporto di terra agraria per il ripristino della quota con l'area circostante non manomessa. Gli interventi di risemina del prato e di ripiantumazione degli arbusti dovranno essere eseguiti da personale specializzato con oneri a carico del soggetto autorizzato.

Nel caso di interventi eseguiti in difformità rispetto alle prescrizioni contenute nel presente articolo i danni al patrimonio verde, arboreo ed arbustivo verranno accertati a seguito di sopralluogo dei tecnici comunali in contraddittorio con il personale incaricato dalla ditta esecutrice dei lavori. La quantificazione del danno arrecato al patrimonio arboreo verrà eseguita con l'applicazione dei parametri contenuti nelle tabelle allegate A) e B), mentre si farà riferimento allo specifico prezzario regionale per i danni arrecati ad arbusti e prati. L'importo così determinato verrà comunicato al soggetto titolare dell'autorizzazione a mezzo di lettera RR contenente i conteggi analitici con richiesta di pagamento della somma dovuta da effettuarsi presso l'Ufficio Economato del Comune. Il pagamento di quanto dovuto dovrà avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi di mora previsti dalla normativa vigente.

La quantificazione dei danni di cui al punto precedente non esenta il soggetto titolare dell'autorizzazione dal ripristino dei luoghi nelle condizioni originarie.

Art. 10

Nella posa di condutture, cavi, canalizzazioni, ecc., in corrispondenza di manufatti di proprietà dell'Amministrazione Comunale, è vietato in modo assoluto di demolire od intaccare i manufatti stessi.

Art. 11

L'Ente autorizzato dovrà sempre ottemperare a tutte le disposizioni di ordine generale e particolare, relative allo svolgimento dei lavori ed alle loro modalità, che in qualsiasi tempo potessero essere impartite dagli Uffici Comunali preposti nell'interesse della proprietà stradale e per la tutela del pubblico transito e dovrà prontamente riparare tutti i danni che in dipendenza della esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso, variazioni e rimozione delle opere concesse, potessero derivare sia alla strada e sue pertinenze che ai terzi, rimanendo sempre responsabile di qualsiasi danno che possa derivare dai lavori sia civilmente che penalmente.

Art. 11bis

L'Amministrazione Comunale, nell'ipotesi di cattivo o mancato ripristino, da parte dell'Ente autorizzato, della sede stradale interessata dai lavori, o di danneggiamento a manufatti comunali, provvederà, a suo insindacabile giudizio, ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 495/92, così come modificato dall'art. 56 comma 2 del D.P.R. 610/96 a comunicare all'Ente autorizzato il termine perentorio entro il quale procedere al ripristino.

Qualora le prescrizioni ed i lavori suddetti non siano effettuati nei termini e con le modalità indicati dal Comune, questo ha facoltà di procedere alla esecuzione diretta, comunicando all' Ente autorizzato, con raccomandata con avviso di ricevimento o fax, la data di inizio dei lavori e, successivamente ai lavori le spese sostenute, le eventuali penali per il ritardo e gli eventuali danni conseguenti al ritardo medesimo.

Il relativo importo deve essere rimborsato dall' Ente autorizzato su presentazione di nota spesa entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di invio della medesima.

In relazione alle prescrizioni sopra esposte l' Ente autorizzato nulla dovrà versare a titolo di cauzione per l'esecuzione dei lavori previsti dal presente Disciplinare.

Art. 12

All' Ente autorizzato sarà consentito il pronto intervento per quelle riparazioni che presentino carattere di somma urgenza, in cui occorra ripristinare, senza indugio, l'interrotto funzionamento dell'impianto nel sottosuolo, con l'obbligo, in ogni caso, di darne comunicazione all'Ufficio Comunale competente con avviso scritto entro le 24 ore.

Art. 13

L' Ente autorizzato terrà l'amministrazione concedente sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente autorizzazione potesse prevenirle da terzi, intendendosi che con la concessione presente viene assentita senza pregiudizio dei terzi stessi.

Art. 14

L' Ente autorizzato è obbligato a provvedere, a propria cura e proprie spese, all'allontanamento della sede stradale o dai sedimi di proprietà Comunale, o a spostare o a modificare l'impianto, tutte le volte che ciò fosse richiesto dall'Amministrazione Comunale per qualsiasi esigenza relativa alla viabilità, allargamenti, varianti, nuovi impianti, ecc. che il Comune andrà a realizzare.

In tale caso l'Amministrazione Comunale, potrà in ogni tempo, a suo insindacabile giudizio, modificare l'autorizzazione o anche revocarla in tutto o in parte, con preavviso di mesi uno da darsi mediante semplice lettera raccomandata all' Ente autorizzato, senza perciò questa possa apporre difficoltà di sorta o accampare pretese e compensi di alcun genere.

Art. 15

L' Ente autorizzato, nel periodo designato dal suddetto preavviso, dovrà provvedere a sua cura e spese, alle modifiche opportune, oppure allo spostamento e addirittura alle rimozioni delle opere nonché al ripristino ed alla sistemazione del corpo, del piano stradale e delle sue pertinenze eseguendo tutti quei lavori che saranno prescritti dall'Ufficio Comunale competente.

In caso di inadempienza totale o parziale sarà provveduto d'Ufficio a spese dell' Ente autorizzato. Analogamente sarà provveduto nei casi di cessazione dell'autorizzazione per scadenza o rinuncia.

Art. 16

Rimane, quindi, esplicitamente stabilito che l' Ente autorizzato resterà unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della costruzione e della manutenzione delle opere oggetto della presente

autorizzazione, restandone completamente sollevata l'Amministrazione Comunale, nonché i Funzionari da essa dipendenti.

Il Dirigente del Settore
(Timbro e Firma)

PER ACCETTAZIONE
(Timbro e Firma)